



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

Rep. n. 17 - /S.P.

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA I SIGG.RI PASINI
FRANCESCO E MULIERE ROBERTO ED IL COMUNE DI
VALEGGIO SUL MINCIO PER LA CURA, LA VALORIZZAZIONE
E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

Tra il Comune di Valeggio sul Mincio – C.F. 00346630239 – nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali Dott.ssa Ferroni Anna Chiara a ciò autorizzata con deliberazione G.C. n. 140 del 15/07/2021, esecutiva, ed i Sigg.ri Pasini Francesco nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 19/06/1945 ed ivi residente in Via Bivio n. 1 int. 1 C.F. PSNFNC45H19L567M e Muliere Roberto nato a Potenza il 13/03/1970 ed ivi residente in Corso Garibaldi n. 32 C.F. MLRRRT70C13G942R (di seguito “Proponenti”)

PREMESSO

• che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

• che il Comune di Valeggio sul Mincio, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2021, esecutiva, ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”;

• che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini

	attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini	
	della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;	
	• che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e	
	presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al	
	perseguimento di finalità di interesse generale;	
	• che la proposta di collaborazione presentata in data 18/05/2021 prot. n.	
	10898 dai Proponenti è stata approvata dalla Giunta Comunale con	
	deliberazione n.140 del 15/07/2021, con la quale è stato altresì approvato lo	
	schema-tipo del patto di collaborazione;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE	
	Il presente patto disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt.	
	11 e 15 del Regolamento vigente in materia.	
	L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: cura dell'aiuola	
	pubblica antistante la Parafarmacia “Le Contessine” in Valeggio sul Mincio	
	Via Don Minzoni n. 5/c attraverso la gestione a titolo gratuito della stessa con	
	piantumazione e manutenzione di piante verdi, fiori od essenze varie e	
	relativa manutenzione ordinaria. L'irrigazione dell'aiuola avverrà attraverso	
	l'impianto comunale già esistente.	
	ART. 2 – OBIETTIVI E AZIONI	
	Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di	
	collaborazione tra il Comune ed i Proponenti per la realizzazione	
	dell'intervento proposto.	
	L'attività dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento comunale e delle	
	specifiche normative vigenti in particolar modo riguardo alla sicurezza. E' a	

carico dei Proponenti ogni onere economico per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per lo svolgimento degli interventi oggetto del patto.

ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Valeggio sul Mincio ed i Proponenti si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.



In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione Comunale, perseguendo gli obiettivi indicati nel presente patto.

Il Proponente si impegna a mantenere l'impegno preso con l'Amministrazione in merito al patto di collaborazione.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

I Proponenti dovranno utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del Dlgs. 81/2008 e munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008.

I Proponenti che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione





condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati a terzi sia in proprio che per eventuali aventi causa o soggetti da loro incaricati per la gestione dei ben citati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività svolta.

I Proponenti sollevano il Comune di Valeggio sul Mincio da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente patto. Le attività previste nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dei Proponenti.

I Proponenti si impegnano a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

I Proponenti risultano i supervisori cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni e si assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

ART. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nello svolgimento delle attività di cui al presente patto di collaborazione i Proponenti dichiarano di essere in possesso o comunque di fare eseguire le attività da soggetti in possesso della necessaria copertura assicurativa e di avere adeguatamente formato gli incaricati per le attività che dovranno essere svolte ed in particolare sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ART. 6 – RIMBORSO SPESE

L'impegno assunto dai Proponenti verrà interamente sostenuto sotto il profilo economico dagli stessi senza che il Comune eroghi alcun rimborso.



ART. 7 – CONTROVERSIE

Per la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta ci si rifà all'art. 30 del Regolamento.

ART. 8 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente atto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2024.

E' onere dei Proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzione o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 9 – NORMA FINALE

Per quanto riguarda non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani"

Letto, confermato e sottoscritto.

Valeggio sul Mincio, 22 luglio 2021

Per il Comune di Valeggio sul Mincio (Ferroni d.ssa Anna Chiara)

Pasini Francesco

Muliere Roberto

